

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Dott. Maurizio Mainetti nella sua qualità di Direttore nonché legale rappresentante pro-tempore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito Agenzia regionale) presso la cui sede in Bologna, viale Silvani n. 6 è, per la carica, domiciliato

E

DISTRETTO ROTARY 2072 - EMILIA-ROMAGNA - REPUBBLICA DI SAN MARINO, cf con sede legale in Bologna via Santo Stefano n. 43 in persona del suo Governatore nonché rappresentante legale pro-tempore, dott. Franco Venturi

(di seguito congiuntamente denominate "le parti")

* * * * *

L'anno 2017, il giorno..... presso la sede dell' Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Viale Silvani, 6 - Bologna, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ e per la collaborazione alle attività dell'Agenzia regionale nell'ambito del territorio regionale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Protocollo d'Intesa si applica su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, fatta eccezione per la provincia di Piacenza.

Art. 2 – Finalità della collaborazione

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è l'impiego collaborativo dei soci del DISTRETTO ROTARY 2072 – EMILIA-ROMAGNA – REPUBBLICA DI SAN MARINO (di seguito organizzazione) per attività di supporto nei seguenti settori:

- studio ed identificazione dei rischi;
- rilevazione controllo dei fenomeni;
- formazione e istruzione di cittadini e operatori;
- supporto tecnico alla Regione Emilia Romagna (di seguito Regione) e in particolare, all'Agenzia regionale durante le fasi dell'emergenza;
- individuazione delle cause delle calamità;
- individuazione dei rimedi atti ad eliminare o ridurre le cause delle calamità o le loro conseguenze;
- attività di ripristino e ricostruzione nella fase immediatamente successiva all'emergenza.

Art. 3 – Attività

Il DISTRETTO ROTARY 2072 – EMILIA-ROMAGNA – REPUBBLICA DI SAN MARINO, attraverso la propria associazione di volontariato, denominata "Unità Distrettuale Operativa 2072 di Protezione Civile"(di seguito anche solo "U.D.O. 2072"), persegue finalità di solidarietà e nel campo dell'assistenza sociale ed umanitaria in collaborazione con tutti i Distretti Rotary Italiani già esistenti e con il sistema di protezione civile italiana.

Fanno parte dell'"U.D.O. 2072" professionisti specializzati di comprovata formazione ed esperienza, per lo svolgimento di attività di supporto in campo legale, della comunicazione, industriale, medico, professionale tecnico, logistico e dei servizi.

L'attività dell'"U.D.O. 2072" consiste principalmente nella realizzazione di servizi idonei ad assicurare, sia in concorso che come supporto con il sistema di protezione civile, funzioni di previsione e prevenzione civile, assistenza nei periodi post eventi alle popolazioni disastrose che si trovano in situazioni di disagio fornendo alle stesse sostegno dal punto di vista morale e materiale.

Le attività svolte da tale Unità, sia in condizioni di normalità che in caso di emergenza, possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- Assistenza legale;
- Amministrative di gestione contabilità e gestione personale;
- Gestione della comunicazione;
- Supporto nel campo industriale e commerciale;
- Supporto tecnico professionale garantito da ingegneri, architetti, geologi, chimici, informatici, geometri;
- Supporto tecnico professionale in campo medico, farmaceutico e psicoterapeutico;
- Gestione e tecnica legata agli aspetti dell'associazionismo.

Art. 4 - Impegni tra le parti

Per le finalità di cui sopra i soci dell'organizzazione si impegnano a prestare gratuitamente la loro opera professionale per:

- fornire alla Regione e, in particolare, all'Agenzia regionale, pareri in materia specialistica di prevenzione di rischi ambientali e di gestione delle conseguenze delle calamità (eventi sismici, alluvioni, nubifragi, dissesti idrogeologici, inquinamenti, incendi, incidenti in impianti industriali);
- garantire una formazione periodica dei propri soci, tramite partecipazione a seminari e momenti esercitativi;
- fornire la propria opera per la diffusione, fra docenti e allievi delle scuole, di una adeguata coscienza di protezione civile.

La Regione e, in particolare, l'Agenzia regionale, nei limiti previsti da norme e regolamenti e compatibilmente con le proprie esigenze, si impegna alla messa a disposizione in favore dell'organizzazione delle informazioni, delle tecnologie e degli apparati utili all'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo, nonché dell'idoneo supporto tecnico alle attività poste in essere dall'organizzazione con gli Enti e autorità territoriali competenti in materia di protezione civile e a favorire la partecipazione dei soci alle attività di formazione e alla conoscenza di standard procedurali e operativi, anche attraverso la partecipazione a percorsi didattici ed esercitazioni.

Art. 5- Elenco soci dell'"U.D.O. 2072" e sua attivazione

L'organizzazione gestisce un elenco di propri soci facenti parte dell'"U.D.O. 2072" disponibili a prestare la loro opera a favore della Regione in cui sono indicati, per ciascun nominativo l'indirizzo, il recapito telefonico e di posta elettronica, la competenza professionale e specialistica, eventuali limiti temporali di disponibilità alla presenza.

L'elenco soci dell'organizzazione facenti parte dell'"U.D.O. 2072" è aggiornato dall'organizzazione che si impegna ad informare la Regione nel caso di eventuali variazioni. Ciascun componente dell'"U.D.O. 2072" autorizza a comunicare i propri dati personali alla

Regione e/o all'Agenzia regionale nel momento in cui verrà disposto l'intervento. L'Agenzia provvederà a trattare i dati ricevuti secondo le linee guida approvate con DGR n.1264/2005 e dei relativi disciplinari tecnici.

Nei limiti previsti da norme e regolamenti, in caso di attivazione in emergenza da parte dell'Agenzia regionale e per tutta la durata dell'intervento operativo, sarà individuato un responsabile dell' "U.D.O. 2072" che avrà il compito di coordinarsi con la Regione e/o l'Agenzia regionale, per quanto concerne le attività e le modalità di impiego dell' "U.D.O. 2072" nel corso dell'emergenza, come definite dall'Agenzia stessa in fase di attivazione.

I soci dell'organizzazione, nello svolgimento delle attività, potranno fregiare le divise con i segni distintivi dell'organizzazione e/o Distretto di appartenenza.

Art. 6 – Tempi di intervento

In caso di richiesta di intervento da parte della Regione e dell'Agenzia regionale l'organizzazione chiederà al socio facente parte del "dell' "U.D.O. 2072" la disponibilità a prestare il proprio supporto, con indicazione del luogo, tempo e modalità di intervento richiesti.

L'organizzazione si impegna a comunicare alla Regione e/o all'Agenzia regionale la disponibilità e del/dei componente/i di cui è stato richiesto l'intervento.

L'organizzazione comunicherà, altresì, la disponibilità dei membri dell' "U.D.O. 2072", impegnati nelle attività di emergenza, di operare per turni, modificabili, secondo necessità.

Art. 7 – Organizzazione delle attività

L'"U.D.O. 2072" coordinata dal Delegato alla Protezione Civile del Distretto Rotary 2072 è costituito dai seguenti gruppi specializzati ed interdisciplinari così individuati:

1. Gruppo professioni tecniche
2. Gruppo professioni sanitarie
3. Gruppo professioni giuridiche, economiche, amministrative

Altri gruppi potranno essere costituiti sulla base di nuove professionalità reclutate dall'organizzazione e/o sulla base di esigenze manifestate e concordate con l'Agenzia Regionale.

Art. 8 – Responsabilità della Regione e dell'Organizzazione

I risultati delle attività svolte dai singoli gruppi e/o dall'intera "U.D.O. 2072" saranno acquisiti gratuitamente dalla Regione e/o, dall'Agenzia regionale con piena facoltà di utilizzo salvo l'obbligo di riconoscerne la provenienza.

Ciascun componente dell'"U.D.O. 2072" esonera l'organizzazione e la Regione e/o l'Agenzia regionale da ogni responsabilità per i danni alla propria persona o alle cose di sua proprietà che potessero verificarsi nell'espletamento dell'incarico svolto a seguito di volontaria accettazione, per le finalità e modalità sopra indicate.

Le parti assumono la responsabilità dei compiti attribuiti in base al presente Protocollo d'Intesa impegnandosi a perseguire gli obiettivi generali nonché quelli stabiliti di volta in volta nel corso di riunioni da tenere con cadenza almeno semestrale.

Art. 9– Procedure operative

Il presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Le Parti si impegnano ad approvare e a mettere in atto i protocolli operativi e le procedure per l'attivazione del personale e dei mezzi dell'organizzazione nonché per le attività da svolgere in caso di emergenza mediante un documento che sarà redatto ed aggiornato in caso di necessità congiuntamente dalle parti.

Art. 10 - Durata e modifiche

Il presente Protocollo ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le parti entro trenta giorni dalla scadenza.

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal presente Protocollo d'Intesa previa disdetta da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Ogni modifica e o integrazione al presente Protocollo d'intesa dovrà essere approvata per iscritto.

La validità e l'efficacia del presente atto nonché le eventuali relative modifiche ed integrazioni sono subordinate al positivo esito dei rispettivi iter amministrativi di ciascuno dei soggetti firmatari, ivi comprese le fasi di autorizzazione, approvazione e controllo da parte degli organi competenti.

Art. 11 - Controversie

Il presente protocollo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato italiano. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione dello stesso protocollo verranno in prima istanza definite in via amichevole tra le parti. Qualora non possibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 12 - Riservatezza e trattamento dati personali

Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti terzi, salvo espresso consenso della controparte o per obbligo di legge.

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di collaborazione, previste dal presente protocollo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo.

Le parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali, raccolti in virtù della presente intesa, conformemente a quanto prescritto ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. ed esclusivamente per le finalità di cui alla intesa stessa.

Ciascuna delle parti è titolare autonoma per i trattamenti di rispettiva competenza.

Art.13 - Sottoscrizione

Il presente protocollo è redatto in duplice originale è sottoscritto da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti.

Art. 14 - Imposta di bollo e di registro

Il presente protocollo è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro se ed in quanto applicabile l'art.8, comma 1, della legge n.266/1991.

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile
Dott. Maurizio Mainetti

PER IL DISTRETTO ROTARY 2072 -
EMILIA-ROMAGNA - REPUBBLICA DI SAN
MARINO

Il Governatore
Dott. Franco Venturi